



Parco interregionale del
Sasso Simone e Simoncello

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Natura giuridica del Parco

1. La regione Emilia Romagna con propria L.R. n. 13 del 26/07/2013 e la regione Marche con propria L.R. n. 27 del 02/08/2013 hanno approvato l'intesa per l'istituzione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello (di seguito denominata intesa).
2. L'Ente di gestione del Parco interregionale del Sasso Simone e Simoncello ha personalità di diritto pubblico ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, patrimoniale e contabile ed è sottoposto alla vigilanza delle Regioni Emilia Romagna e Marche attraverso le rispettive Giunte regionali ai sensi dell'art. 27 dell'intesa.
3. La Sede del Parco ricade nel Comune di Carpegna (Provincia di Pesaro e Urbino).
4. Il Parco è soggetto altresì alle disposizioni di cui alla legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette), alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), alle disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) nonché le normative delle Regioni per il territorio di rispettiva competenza.

Art. 2

Competenza territoriale

1. Il Parco esercita le proprie competenze sul territorio delimitato dalla perimetrazione di cui al Piano del Parco, approvato con DCRM n. 61 del 10 luglio 2007, ivi compresi i siti della Rete Natura 2000 situati al suo interno.
2. Eventuali modificazioni apportate alla perimetrazione ai sensi della legislazione vigente comportano la immediata modifica della competenza territoriale del Parco.

Art. 3

Finalità del Parco

1. Sono finalità istitutive del Parco le seguenti:
 - a) la conservazione delle specie animali e vegetali autoctone e degli habitat naturali e seminaturali, il mantenimento della diversità biologica, la preservazione delle caratteristiche paesaggistiche presenti, la valorizzazione delle specificità culturali, storiche ed antropologiche locali;
 - b) il mantenimento dell'efficienza dei servizi ecosistemici forniti dalle risorse naturali presenti;
 - c) la ricerca scientifica in campo naturalistico, storico e culturale multi e interdisciplinare, la sperimentazione, l'educazione ambientale, la formazione ed informazione ambientale da rivolgersi agli imprenditori agricoli e forestali, alle scuole di ordine e grado ed alla popolazione adulta;
 - d) la promozione sociale, economica e culturale delle popolazioni residenti;
 - e) il recupero, il ripristino e la riqualificazione degli ambienti naturali e degli assetti paesaggistici, storici e culturali degradati;
 - f) l'utilizzazione sostenibile, il mantenimento e la valorizzazione delle produzioni agricole tipiche e di qualità;
 - g) la valorizzazione dell'area a fini ricreativi e turistici compatibili;
 - h) la valorizzazione e la sperimentazione di attività produttive ecosostenibili;
 - i) la promozione delle politiche di conservazione e di valorizzazione della biodiversità nell'ambito del sistema territoriale dell'appennino centro-settentrionale attraverso l'utilizzo delle opportunità offerte dai programmi comunitari, nazionali o interregionali e dagli accordi

e le intese tra le aree protette esistenti e con le istituzioni locali operanti nella dorsale appenninica delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Umbria e Toscana;

- j) l'armonizzazione delle normative locali inerenti la gestione naturalistica dell'area del Parco.
2. Sono obiettivi gestionali del Parco:
- a) la conservazione dell'ambiente, della flora e della fauna ed in particolare degli habitat d'importanza comunitaria di cui alla Direttiva 92/43/CE, tramite una gestione pianificata e un attento controllo degli interventi culturali eventualmente connessi;
 - b) il monitoraggio continuo delle componenti naturali presenti nell'area;
 - c) la conservazione e la valorizzazione dei beni storico culturali più rappresentativi del Montefeltro;
 - d) il mantenimento e la riscoperta delle culture tradizionali locali con particolare riferimento agli aspetti della civiltà rurale nei suoi rapporti con l'utilizzo dei beni naturali;
 - e) il censimento delle popolazioni faunistiche e, se necessario, il loro controllo al fine di assicurare la funzionalità ecologica degli ecosistemi presenti;
 - f) la realizzazione di strutture per la divulgazione, l'informazione, l'educazione e la fruizione ambientale rivolte ai cittadini residenti ed ai visitatori;
 - g) il coinvolgimento delle aziende agricole operanti nel territorio dell'area protetta alle scelte di programmazione, di pianificazione e di gestione del Parco nelle forme e nei modi definiti dallo statuto dell'Ente di gestione.

Art. 4

Nome e simbolo del Parco

1. Il Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome "PARCO INTERREGIONALE DEL SASSO SIMONE E SIMONCELLO" e con il simbolo approvato dal Consiglio Direttivo.
2. Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo.
3. Per gli obiettivi previsti dall'art. 14, comma 3, della legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, il Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti locali che presentino adeguati requisiti di qualità e che contribuiscano a realizzare le finalità istituzionali del Parco.

Art. 5

Forme di partecipazione

1. Il Parco svolge la propria azione e articola l'organizzazione amministrativa secondo i principi di imparzialità e trasparenza, garantendo la partecipazione degli Enti e delle Organizzazioni locali alle proprie scelte tramite la Consulta del Parco di cui all'art. 10 dell'intesa.
2. Il Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei cittadini alla formazione delle decisioni dell'amministrazione.
3. Il Parco svolge la propria attività garantendo la partecipazione delle comunità locali e la più ampia informazione sulla sua attività gestionale, promuove e favorisce forme di consultazione, finalizzate alla tutela degli interessi collettivi e diffusi.
4. Il Parco riconosce e valorizza il ruolo delle Comunanze Agrarie nella conservazione di un corretto rapporto tra uomo e ambiente.
5. Le attività agricole e forestali presenti nel perimetro del Parco, condotte secondo i principi della sostenibilità ambientale, rientrano tra le attività economiche locali da qualificare e valorizzare.
6. I rapporti tra l'Ente di gestione del Parco e le organizzazioni professionali agricole più rappresentative delle due Regioni in merito alle decisioni di governo delle problematiche delle imprese agricole e forestali presenti all'interno dell'area protetta, si ispirano al metodo della concertazione.

TITOLO II ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 6 *Organi del parco*

1. Sono organi dell'Ente di gestione:
 - a) la Comunità del Parco;
 - b) il Consiglio direttivo;
 - c) il Presidente.
2. I componenti degli organi dell'Ente di gestione sono individuati con le procedure previste dal presente statuto e durano in carica 5 anni.

Art. 7 *Comunità del Parco*

1. La Comunità del Parco è composta da un rappresentante nominato dalla regione Marche, da un rappresentante nominato dalla regione Emilia Romagna, da un rappresentante nominato dalla provincia di Pesaro e Urbino, da un rappresentante nominato dalla provincia di Rimini e dai rappresentanti nominati dai Comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco e durano in carica 5 anni.
2. La Comunità del Parco è convocata e presieduta dal Presidente del Parco.
3. La Comunità del Parco è legittimamente insediata quando sia raggiunta la maggioranza dei suoi componenti.
4. Alle sedute della Comunità del Parco partecipano, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco se non già componenti della Comunità del Parco stessa, nonché il Direttore o, in sostituzione il vice Direttore o un funzionario dell'ente appositamente incaricato.
5. Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche.
6. I rappresentanti nominati di cui al comma 1 del presente articolo non decadono dall'incarico rivestito all'interno dell'Ente Parco, alla scadenza del mandato dell'organo che li ha nominati, continuando ad operare sino alla naturale scadenza del mandato (5 anni).
7. In caso di dimissioni di un componente della Comunità del Parco, o comunque di vacanza del posto, il rappresentante che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del componente sostituito.
8. Le dimissioni dalla carica di componente della Comunità del Parco, indirizzate al Presidente del Parco, necessitano di presa d'atto.

Art. 8 *Attribuzioni della Comunità del Parco*

1. La Comunità del Parco determina l'indirizzo programmatico e gestionale del Parco e ne controlla l'attuazione; delinea l'attività complessiva del Parco improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 della Costituzione, oltreché ai criteri di economicità, efficacia e pubblicità ai sensi delle leggi vigenti e delle altre disposizioni che disciplinano i singoli procedimenti amministrativi.
2. La Comunità del Parco:
 - a) approva lo statuto dell'Ente di gestione;
 - b) nomina il Consiglio Direttivo;
 - c) nomina il Presidente.
3. La Comunità del Parco, su proposta del Consiglio Direttivo:
 - a) approva il bilancio di previsione;
 - b) approva il conto consuntivo;

- c) adotta il Piano per il Parco;
 - d) approva il programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
 - e) approva il Regolamento del Parco nonché il regolamento dettante le misure di disciplina dell'attività faunistico venatoria nell'area contigua;
 - f) approva i piani territoriali, i programmi annuali e pluriennali, eventuali variazioni e deroghe ad essi.
4. La Comunità del Parco esprime parere obbligatorio al Consiglio Direttivo:
- a) sulla nomina del Revisore dei conti;
 - b) sulla nomina del Direttore del Parco;
 - c) sulla dotazione organica dell'Ente di gestione.

Art. 9

Convocazione della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco è convocata:
 - a) dal Presidente che fissa l'ordine del giorno;
 - b) su richiesta di un terzo dei componenti in carica con l'indicazione dell'ordine del giorno.
2. La Comunità del Parco si riunisce in seduta ordinaria almeno due volte l'anno e in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi del precedente comma. La Comunità del Parco si riunisce, di norma, presso la sede dell'Ente Parco.
3. Nei casi di cui alla lettera b), del comma 1, del presente articolo, la seduta deve essere tenuta entro trenta giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta. Trascorso il predetto termine senza che la seduta abbia avuto luogo, la Comunità del Parco può essere convocata, con il dovuto preavviso e con il medesimo ordine del giorno, dal componente più anziano di età tra i presentatori della richiesta.
4. L'avviso di convocazione della Comunità del Parco, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio del Parco e consegnato ai componenti, nonché ai membri di cui all'art. 7, comma 4° almeno 5 giorni prima della seduta.
5. L'avviso di convocazione può essere consegnato a mano oppure via telefax o mediante posta elettronica o PEC, può essere trasmesso a mezzo di lettera raccomandata AR o per telegramma. Gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno vengono depositati presso la segreteria a disposizione dei componenti la Comunità del Parco quarantotto ore prima dello svolgimento della riunione.

Art. 10

Quota di partecipazione al voto dei componenti la Comunità del Parco

1. La quota di partecipazione al voto dei componenti la Comunità del Parco è determinata secondo i seguenti parametri:
 - a) 25% territorio di ogni Comune compreso all'interno del Parco;
 - b) 25% numero di abitanti compresi nel territorio del Parco sommati alla metà degli abitanti ricompresi nell'area contigua;
 - c) 1% per ogni provincia;
 - d) 48% risorse finanziarie, umane o materiali messe a disposizione all'Ente per l'esercizio delle specifiche attività gestionali.
2. La quota di partecipazione al voto dei rappresentanti nominati dai Comuni nei cui territori sono ricomprese le aree del Parco è determinata:
 - territorio di ogni Comune compreso all'interno del Parco;
 - numero di abitanti di ogni Comune compresi nel territorio del Parco sommati alla metà degli abitanti ricompresi nell'area contigua;
 - risorse finanziarie, umane o materiali messe a disposizione all'Ente per l'esercizio delle specifiche attività gestionali.

3. La quota di partecipazione al voto dei rappresentanti nominati dalle Province di Pesaro-Urbino e Rimini è determinata:
 - 1% per ogni provincia;
 - risorse finanziarie, umane o materiali messe a disposizione all'Ente per l'esercizio delle specifiche attività gestionali.
4. La quota di partecipazione al voto dei rappresentanti nominati dalle Regioni Marche ed Emilia-Romagna è determinata:
 - risorse finanziarie, umane o materiali messe a disposizione all'Ente per l'esercizio delle specifiche attività gestionali.
5. La quota di partecipazione al voto dei componenti la Comunità del Parco è determinata secondo le seguenti modalità e tempistiche:
 - a. Il territorio di ogni Comune compreso all'interno del Parco è calcolato dalla perimetrazione del Piano per il Parco approvato;
 - b. Il numero di abitanti compresi nel territorio del Parco sommati alla metà degli abitanti ricompresi nell'area contigua è calcolato il 31 dicembre di ogni anno tenendo conto della perimetrazione del Piano del Parco approvato;
 - c. Le risorse finanziarie, umane o materiali messe a disposizione all'Ente per l'esercizio delle specifiche attività gestionali vengono calcolate ogni anno in sede di conto consuntivo.
6. Secondo le modalità esplicitate nei commi precedenti, ogni anno, in sede di conto consuntivo, vengono calcolate le risorse finanziarie, umane o materiali messe a disposizione per l'esercizio delle specifiche attività gestionali da ogni Ente, gli abitanti al 31 dicembre u.s. nonché il territorio di ogni Comune compreso all'interno del Parco, quindi viene determinata la quota di partecipazione al voto di ogni componente che varrà sino all'approvazione del successivo conto consuntivo.

Art. 11

Validità delle sedute della Comunità del Parco

1. Per la validità delle sedute della Comunità del Parco è necessaria la presenza della maggioranza dei rappresentanti in carica che concorrano a formare più del 50% della quota di partecipazione al voto.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, presiede il vice Presidente. In caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del vice Presidente, la Comunità del Parco è presieduta dal più anziano di età.
3. Non concorrono a determinare la validità della seduta:
 - a) i rappresentanti tenuti obbligatoriamente ad assentarsi;
 - b) coloro che si allontanano dall'aula prima della votazione.
4. Le sedute della Comunità del Parco sono pubbliche. Esse sono segrete nei seguenti casi:
 - qualora Comunità del Parco lo stabilisca con deliberazione motivata;
 - qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e qualità personali.
5. È facoltà del Presidente concedere la parola al pubblico.

Art. 12

Adozione delle deliberazioni della Comunità del Parco

1. La Comunità del Parco delibera con votazione palese, tranne i casi di votazione segreta prevista dalla legge.

2. La Comunità del Parco delibera, di norma, a maggioranza di quote dei votanti, non computandosi tra essi gli astenuti. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere presentata nuovamente nella medesima seduta.
3. È richiesto il voto favorevole della maggioranza dei rappresentanti in carica e la maggioranza delle quote per i seguenti provvedimenti:
 - nella nomina del Presidente;
 - nella nomina del Consiglio Direttivo;
 - nell'approvazione dello Statuto dell'Ente di gestione e per le modifiche;
 - nell'adozione del Piano territoriale del Parco.
4. Qualora tale maggioranza qualificata non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, quindi i provvedimenti sopra citati si ritengono approvati se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti e la maggioranza delle quote dei votanti.
5. Qualora la maggioranza di cui al comma 4 non venga ancora raggiunta, la votazione è ripetuta in una successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, i provvedimenti sopra citati si ritengono approvati se ottengono la maggioranza delle quote dei votanti.
6. È richiesto il voto favorevole della maggioranza dei votanti e la maggioranza delle quote dei votanti per i seguenti provvedimenti:
 - nell'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;
7. I componenti la Comunità del Parco non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti loro proprie verso il Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla propria amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interessi, liti dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratti di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

Art. 13

Verbalizzazioni.

1. Il verbale delle sedute della Comunità del Parco è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza da chi presiede la seduta e dal Direttore o dal vice Direttore o dal funzionario incaricato.
2. I verbali sono redatti in forma sintetica, a cura del verbalizzante.
3. I componenti la Comunità del Parco hanno diritto di richiedere che nel verbale si faccia menzione delle loro dichiarazioni.
4. I verbali vengono sottoposti alla approvazione nella prima seduta successiva.

Art. 14

Esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni della Comunità del Parco diventano esecutive nei modi e termini di legge.
2. Le deliberazioni medesime devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Comunità del Parco, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del settore interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art. 15

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da quattro consiglieri, di cui uno con funzioni di Vice-Presidente.

2. Il Vice-Presidente ed i consiglieri sono nominati tra i componenti della Comunità del Parco.
3. Il Presidente propone alla Comunità del Parco i componenti del Consiglio Direttivo, tra cui un Vice-Presidente.
4. Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa, senza diritto di voto, il Direttore o, in sostituzione il vice Direttore o un funzionario dell'ente appositamente incaricato.
5. Le sedute del Consiglio Direttivo sono private.
6. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Presidente, necessitano di presa d'atto. Il consigliere dimissionario rimane in carica come componente della Comunità del Parco.

Art. 16

Attribuzioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti che non siano riservati dalla legge e dallo Statuto alla Comunità del Parco, che non rientrino nelle competenze del Presidente, del Direttore e dei responsabili di settore.
2. Il Consiglio Direttivo riferisce periodicamente alla Comunità del Parco sulla propria attività e svolge attività propositiva e di impulso verso la stessa.
3. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a. Elabora il bilancio di previsione ed il conto consuntivo;
 - b. Elabora il Piano per il Parco;
 - c. Elabora il programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
 - d. Elabora il Regolamento del Parco nonché il regolamento dettante le misure di disciplina dell'attività faunistico venatoria nell'area contigua;
 - e. Elabora i piani territoriali, i programmi annuali e pluriennali, eventuali variazioni e deroghe ad essi;
 - f. Nomina il Revisore dei conti previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;
 - g. Nomina il Direttore del Parco previo parere obbligatorio della Comunità del Parco;
 - h. Approva la dotazione organica dell'Ente di gestione previo parere obbligatorio della Comunità del Parco.
4. Inoltre il Consiglio Direttivo:
 - approva le variazioni al bilancio, salvo quelle riservate ai responsabili della spesa, la salvaguardia degli equilibri e l'assestamento generale al bilancio;
 - approva i Regolamenti di contabilità, dei contratti, il Regolamento di funzionamento degli uffici e dei servizi ed ogni altro Regolamento che rientri nell'autonomia dell'Ente;
 - delibera i criteri e le modalità di erogazione dei contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone o ad enti pubblici o privati, previa adozione di apposito Regolamento;
 - approva il simbolo del Parco;
 - delibera, qualora lo ritenga opportuno e necessario, la costituzione o resistenza in giudizio, l'intervento del Parco nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono comprometterne l'integrità del patrimonio naturale, nonché l'intervento in giudizio per l'annullamento di atti lesivi delle finalità istitutive del Parco.

Art. 17

Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente che fissa l'ordine del giorno.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta segreta, di norma, presso la sede dell'Ente Parco.
3. La convocazione del Consiglio Direttivo è comunicata ai componenti mediante fax al numero indicato per iscritto dal destinatario, tramite e-mail, PEC, SMS.

Art. 18

Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, presiede il vice Presidente. In caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del vice Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età.

Art. 19

Adozione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo delibera con votazione palese, tranne i casi di votazione segreta prevista dalla legge, a maggioranza dei votanti. In caso di parità prevale il voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione, la stessa non può essere presentata nuovamente nella medesima seduta.
2. I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti loro proprie verso il Parco e verso eventuali organismi dal medesimo amministrati o soggetti alla propria amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratti di interesse proprio o di interessi, liti dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratti di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.

Art. 20

Verbalizzazioni.

1. Il verbale delle sedute del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza da chi presiede la seduta e dal Direttore o dal vice Direttore o dal funzionario incaricato.
2. I verbali sono redatti in forma sintetica, a cura del verbalizzante.
3. I Consiglieri hanno diritto di richiedere che nel verbale si faccia menzione delle loro dichiarazioni.

Art. 21

Esecutività delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo diventano esecutive nei modi e termini di legge.
2. Le deliberazioni medesime devono essere pubblicate all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.
3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio Direttivo, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del settore interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art. 22

Presidente

1. Il Presidente è nominato dalla Comunità del Parco, con le modalità stabilite dall'art. 12 del presente statuto, in sede di prima applicazione con le modalità stabilite dall'art. 30, comma 7, dell'intesa, e resta in carica 5 anni.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di gestione, ad esclusione di quanto stabilito all'art. 33 comma 4 del presente Statuto che riserva ai responsabili di settore la rappresentanza legale dell'ente nell'attuazione dei compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza, convoca e presiede la Comunità del Parco ed il Consiglio direttivo.

3. Il Presidente non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi.
4. Il Presidente vigila sull'esatta e tempestiva esecuzione dei provvedimenti deliberati da parte del Direttore e dei responsabili di settore ai quali spettano le funzioni dirigenziali e direttive.

Art. 23

Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o di impedimento.
2. Egli viene nominato all'interno della Comunità del Parco con le modalità stabilite dall'art. 15 del presente statuto.

Art. 24

Il Revisore dei conti

1. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio Direttivo previo parere obbligatorio della Comunità del Parco attingendo tra i nominativi inclusi nell'elenco dei Revisori dei Conti degli EE.LL. pubblicato sul sito internet della Direzione Centrale della Finanza Locale del Ministero dell'Interno (www.finanzalocale.interno.it) ed esercita il riscontro contabile sugli atti dell'Ente.
2. In particolare il Revisore dei conti:
 - svolge attività di controllo sulla gestione finanziaria e contabile del bilancio del Parco, estendendo le sue verifiche con modalità autonomamente determinate, sull'acquisizione delle entrate, sull'attuazione delle spese, sull'attività contrattuale, sull'amministrazione dei beni, sugli adempimenti fiscali, sulla tenuta della contabilità e sulla regolarità degli atti sotto il profilo contabile;
 - rilascia i pareri obbligatori sulla proposta di bilancio di previsione e sui relativi allegati, nonché sulle variazioni di bilancio
 - relaziona sul conto consuntivo
 - riferisce al Consiglio Direttivo sulle eventuali irregolarità di gestione riscontrate
3. Il revisore resta in carica cinque anni.
4. Al Revisore dei conti spetta un compenso pari al 20% dell'indennità di carica spettante al Presidente.

Art. 25

Consulta del Parco

1. L'Ente di gestione svolge la propria attività garantendo la più ampia informazione e promuovendo la partecipazione delle comunità locali alle scelte dell'Ente di gestione; a tale scopo istituisce la Consulta del Parco rappresentativa delle categorie economiche, sociali, culturali, delle associazioni ambientaliste e degli enti maggiormente rappresentativi e interessati all'attività del Parco.
2. La Consulta si riunisce su tematiche, di norma poste alla sua attenzione dalla Comunità del Parco o dal Consiglio direttivo, attinenti, in particolare, la tutela dell'ambiente, il turismo e l'agricoltura.
3. Essa, in particolare, esprime un parere sui seguenti atti:
 - a) documento preliminare del Piano per il Parco;
 - b) proposta di Regolamento del Parco;
 - c) proposta del Programma triennale di gestione e di valorizzazione del Parco;
 - d) bilancio annuale di previsione;
 - e) altri atti per i quali lo statuto richieda il parere.
4. La Consulta del Parco è costituita da:
 - Il Presidente della Unione Montana del Montefeltro o suo delegato.
 - Il Presidente della Unione di Comuni Valmarecchia o suo delegato

- N° 2 rappresentanti della categoria degli Agricoltori, sentite le Organizzazioni.
 - N° 1 rappresentante della categoria dei Commercianti, sentite le Organizzazioni.
 - N° 1 rappresentante della categoria degli Artigiani, sentite le Organizzazioni.
 - N° 1 rappresentante della Comunanza Agraria di Soanne.
 - N° 1 rappresentante della Comunanza Agraria di Scavolino.
 - N° 4 rappresentanti delle Associazioni Ambientaliste.
 - N° 1 rappresentante della Università degli Studi di Urbino.
 - N° 2 rappresentanti delle Associazioni Venatorie e Piscatorie.
5. Gli atti della Consulta del Parco sono acquisiti e conservati presso la Sede del Parco.
 6. La Consulta del Parco elegge al suo interno un Presidente e un vice Presidente.
 7. Le nomine avvengono, con separate votazioni, a scrutinio segreto.
 8. Consulta del Parco si riunisce almeno una volta l'anno, su convocazione del suo Presidente ovvero su richiesta di almeno un quinto dei suoi componenti o del Presidente del Parco.
 9. I verbali della Consulta del Parco sono redatti dal Direttore o dal vice Direttore o da Funzionario dell'Ente all'uopo incaricato.

Art. 26

Compensi

1. Ai componenti degli organi dell'Ente di gestione, ad eccezione del Presidente ai sensi del comma 3 dell'articolo 8, non è dovuto alcun compenso, gettone o indennità per l'esercizio delle funzioni da loro svolte, fermo restando il rimborso delle spese di trasferta.
2. Al Presidente spetta un'indennità pari al 20% dell'indennità di carica spettante ad un consigliere regionale delle Marche.
3. L'indennità di funzione del Presidente non è cumulabile con le altre indennità previste per gli amministratori locali. L'interessato opta per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 27

Principi strutturali ed organizzativi

1. Il Parco svolge i suoi compiti con proprio personale. Al personale dell'Ente di gestione, ivi compreso il Direttore, si applica la normativa prevista per il contratto di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
2. Il Parco disciplina, con apposito regolamento, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del Parco deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) funzionalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all'atto della definizione dei programmi operativi e dell'assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
 - b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali;
 - c) collegamento delle attività degli uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna, ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
 - d) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico

- ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
- e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli uffici con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche, nonché con quelle del lavoro privato.
4. Il personale del Parco, previsto dalla dotazione organica risponde funzionalmente della sua attività al Direttore.

Art. 28

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Parco disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità delle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo, attribuita alla Comunità del Parco, al Consiglio Direttivo e al Presidente e funzioni dirigenziali e direttive, attribuite al Direttore ed ai responsabili dei settori.
2. L'assetto della struttura e la dotazione organica vengono sottoposte a periodica verifica da parte del Consiglio Direttivo per assicurare la coerenza con la programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'art. 91 del T.U. n. 267/2000, e con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale. Le variazioni riguardanti l'assetto e le competenze degli uffici sono deliberate dal Consiglio Direttivo, su proposta del Direttore.
3. Gli uffici sono organizzati secondo principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
4. I settori ed i servizi operano sulla base delle individuazioni delle esigenze, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
5. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 29

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il Parco attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le forme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici, servizi e settori e tra questi e il Direttore e gli organi amministrativi.
2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al Direttore e ai funzionari responsabili spettano, al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, le funzioni dirigenziali e direttive ed il compito di definire coerentemente coi fini istituzionali gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione dell'ente si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

Art. 30

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti, inquadrati in ruoli organici ed ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilita dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e per le finalità dell'Ente Parco.
2. Ogni dipendente è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza

dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore, il funzionario responsabile e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento di organizzazione determina le condizioni e le modalità con le quali il Parco promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee per preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il Parco recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali del comparto Regioni ed Enti Locali e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti, stipulando con la rappresentanza sindacale gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 31

Direttore del Parco

1. Il Direttore provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'Ente di gestione ed esercita poteri di gestione tecnica, amministrativa e contabile. Il Direttore sovrintende alla gestione amministrativa dell'Ente.
2. In particolare:
 - a) ha la direzione degli uffici, dei servizi e dei settori, secondo i criteri e le norme dettate dallo statuto e dai regolamenti;
 - b) svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente;
 - c) partecipa, con funzioni consultive, referenti e di assistenza, alle riunioni della Comunità del Parco, del Consiglio Direttivo e della Consulta curandone la verbalizzazione;
 - d) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Parco;
 - e) esercita ogni altra funzione attribuita dallo statuto e dai regolamenti, conferitagli dal Presidente, tra cui quelle dell'art. 107, commi 2 e 3 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelle espressamente previste dalla normativa vigente in materia: in particolare nella Legge quadro sulle aree protette n. 394 del 6 dicembre 1991 e nella L.R. Emilia Romagna n. 13 del 26/07/2013 e la L.R. Marche n. 27 del 02/08/2013.
3. Il Direttore svolge le funzioni di segretario della Comunità del Parco, del Consiglio Direttivo e della Consulta.
4. Il Direttore del Parco è nominato tra le persone iscritte nell'Albo Nazionale dei Direttori di Parco, istituito ai sensi della legge 394/91, o fra persone con provata esperienza nel settore di gestione delle aree protette e di conservazione della natura e delle sue risorse.
5. L'incarico, di durata compresa tra i tre ed i cinque anni, è conferito dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, previo parere obbligatorio della Comunità del Parco.
6. L'incarico può essere revocato in qualsiasi momento dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, per grave inefficienza o reiterate inadempienze.
7. L'incarico di Direttore può essere affidato, con le modalità del presente articolo, a dipendenti di ruolo dell'Ente Parco.

Art. 32

Vicedirettore

1. Il vice Direttore coadiuva il Direttore nell'esercizio delle sue funzioni.
2. Le funzioni di vice Direttore sono attribuite, con provvedimento motivato del Direttore stesso ad un responsabile di settore.
3. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il vice Direttore lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge.

4. Il vice Direttore partecipa, se richiesto, alle sedute degli organi collegiali.

Art. 33

Responsabili dei settori e dei servizi

1. Il Regolamento di organizzazione individua i soggetti cui possono essere attribuiti a seguito di provvedimento motivato del Presidente le funzioni di responsabile di settore.
2. I responsabili provvedono ad organizzare i settori ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Direttore.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate dalla legge e dal regolamento di organizzazione provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi ed a raggiungere gli obiettivi indicati dal Direttore.
4. Essi hanno la rappresentanza legale dell'ente nell'attuazione dei compiti e nell'adozione dei provvedimenti amministrativi di loro competenza.
5. L'incarico assegnato non può avere durata superiore a quella del mandato del Presidente.

Art. 34

Incarichi dirigenziali di alta specializzazione

1. Si possono assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di settori a personale assunto con contratto a tempo determinato o incaricato con contratto di lavoro autonomo, ai sensi dell'art. 110 del Dlgs 267/2000.
2. Nelle forme e coi limiti e le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può essere disposto al di fuori della dotazione organica l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale, di alta specializzazione e di funzionari direttivi, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 35

Collaborazioni esterne

1. Possono essere attribuiti incarichi di collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Il regolamento disciplina i criteri e le modalità per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti esterni all'amministrazione.

Art. 36

Responsabilità verso il Parco

1. Gli amministratori ed i dipendenti sono tenuti a risarcire all'Ente i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il Presidente, il Direttore e il Responsabile del settore, che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporti cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al Procuratore della Corte dei conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento delle responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al Direttore o a un Responsabile di settore la denuncia è fatta a cura del Presidente.

Art. 37

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il Direttore ed i dipendenti che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalla legge e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove l'Ente abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal direttore o dal dipendente, l'ente si rivale, agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del Direttore o del dipendente, che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, che nel caso di omissione o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni, il cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione del diritto sia derivato da atti od operazioni di organi collegiali dell'Ente, sono responsabili, in solido, il presidente e i membri dell'organo che hanno partecipato all'atto dell'operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 38

Responsabilità contabile

1. Il tesoriere o ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro dell'Ente o sia incaricato della gestione dei beni, nonché chiunque ingerisca, senza legale autorizzazione nel maneggio del denaro del Parco, deve rendere conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Art. 39

Azione di tutela

1. Il Parco per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti e interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai componenti degli Organi, al Direttore e ai dipendenti che si trovino implicati, in conseguenza di atti e fatti connessi all'espletamento delle proprie funzioni, nei procedimenti giurisdizionali di responsabilità, in ogni stato e grado di giudizio, purché non vi sia conflitto di interesse con il Parco e a condizione che risulti esclusa la responsabilità per dolo o colpa grave. A tal fine l'ente parco può stipulare polizze assicurative a proprio carico, per la tutela giudiziaria dei propri Amministratori e Responsabili, ivi compresa l'assistenza legale.

Art. 40

Sorveglianza

1. L'Ente di gestione esercita le funzioni di sorveglianza sul territorio utilizzando proprio personale avente funzioni di Polizia di cui all'art. 12 della Legge L. 7 marzo 1986, n. 65 (Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale).
2. Il servizio di vigilanza e controllo è svolto per mezzo di ufficiali e agenti Guardia Parco.
3. L'Ente di gestione può altresì avvalersi, mediante apposite convenzioni, del Corpo Forestale dello Stato, delle Guardie Ecologiche Volontarie e di altre associazioni di volontariato cui siano riconosciute dalle rispettive leggi regionali anche le funzioni di sorveglianza territoriale ed ambientale.
4. La sorveglianza territoriale spetta inoltre alle strutture di Polizia Locale nonché agli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria competenti in base alla legislazione statale vigente.

5. I soggetti di cui al presente articolo operano sotto il coordinamento del personale di vigilanza dipendente dall'organismo di gestione o, in loro assenza, del personale del Corpo Forestale dello Stato.
6. L'Ente Parco disciplina, con apposito Regolamento, il servizio di sorveglianza dell'Ente.

TITOLO IV STRUMENTI DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE

Art. 41

Piano per il Parco

1. Il Piano per il Parco è lo strumento principale di governo dell'area protetta in coerenza con i piani paesistici delle Regioni Marche ed Emilia- Romagna.
2. Il Piano per il Parco, oltre ad avere i contenuti previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 394/1991 e quelli indicati dagli articoli 16 e seguenti dell'intesa, individua il perimetro definitivo del Parco.
3. La procedura di approvazione del Piano del Parco è disciplinata dall'art.17 dell'intesa.

Art. 42

Regolamento del Parco

1. Il regolamento del Parco disciplina le attività consentite e le loro modalità attuative in conformità alle previsioni, prescrizioni e direttive contenute nel Piano per il Parco. Si possono prevedere regolamenti specifici di settore per singole materie o per particolari ambiti territoriali del Parco, predisposti e approvati secondo le modalità previste per il Regolamento generale.
2. La procedura di approvazione e di modifica del Regolamento è disciplinata dall'art. 21 dell'intesa.
3. Attraverso il regolamento possono essere previste e disciplinate particolari forme di agevolazioni ed incentivi per le attività, le iniziative e gli interventi svolti o promossi da parte dei residenti e dei proprietari dei terreni compresi entro i confini del Parco e dell'area contigua.

Art. 43

Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco

1. Nell'ambito delle finalità istituzionali del Parco e delle previsioni del Piano, nonché delle modalità attuative individuate dal Regolamento ed in raccordo con gli indirizzi dei Programmi regionali di settore l'Ente di gestione promuove iniziative coordinate con quelle regionali e degli enti locali atte a favorire la crescita economica e sociale delle comunità residenti. A tal fine predispose, un Programma triennale di gestione e valorizzazione (di seguito denominato Programma), di cui il Programma Triennale dei LLPP costituisce allegato integrante, attraverso il quale individua le azioni, gli impegni, le priorità e le risorse necessarie per la sua attuazione.
2. Il Programma definisce gli interventi ed i progetti necessari per garantire la tutela e la valorizzazione del patrimonio naturale e i relativi costi di realizzazione e manutenzione.

TITOLO V ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 44

Entrate del Parco e agevolazioni fiscali

1. La legge riconosce al Parco, nell'ambito della legislazione di contabilità pubblica dello stato, autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

2. Al finanziamento dell'Ente di gestione concorrono:
 - a) i contributi delle Regioni Emilia-Romagna e Marche;
 - b) contributi dello Stato;
 - c) i contributi degli enti locali interessati territorialmente, nonché di altri soggetti pubblici e privati;
 - d) contributi e finanziamenti destinati a specifici progetti;
 - e) lasciti, donazioni ed erogazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della legge 2 agosto 1982, n. 512 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - f) eventuali redditi patrimoniali;
 - g) i diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili e immobili appartenenti all'ente o dei quali abbia la gestione;
 - h) proventi delle attività commerciali e promozionali;
 - i) i proventi delle sanzioni;
 - j) ogni altro provento acquisito in relazione alla sua attività;
 - k) mutui.
3. Al parco è garantito il regime delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali previste dagli articoli 16 e 37 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
4. La gestione dei finanziamenti è effettuata secondo criteri unitari, senza vincolo territoriale.

Art. 45

Bilancio e Rendiconto della Gestione

1. La Comunità del Parco approva il bilancio di previsione, osservando i principi dell'universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario, la ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi e il rendiconto della gestione nei termini previsti dalla legislazione vigente.
2. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza attestazione, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, della relativa copertura finanziaria. La mancanza di tale attestazione rende l'atto nullo di diritto.
3. Al rendiconto della gestione è allegata una relazione illustrativa del Consiglio Direttivo che espone i risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti.

Art. 46

Autonomia privata

1. Il Parco:
 - a) stipula contratti dai quali possono derivare entrate e spese, secondo le modalità previste dai propri regolamenti;
 - b) stipula convenzioni con enti pubblici o privati, con cooperative, con persone fisiche per assicurare la gestione coordinata di attività di particolare rilevanza, nonché la realizzazione di opere e la fornitura di servizi che rientrano nell'ambito delle sue competenze;
 - c) stipula convenzioni con enti pubblici e privati per lo svolgimento di attività di studio, ricerca e consulenza;
 - d) stipula convenzioni per concedere a servizi e prodotti locali, che presentino requisiti di qualità e che soddisfino le finalità del parco, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo;
 - e) promuove e partecipa ad accordi di programma per opere che richiedono l'azione coordinata di più enti pubblici;
 - f) promuove e partecipa a conferenze di servizi con enti pubblici per il coordinamento di interventi;
 - g) promuove ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione della natura, lo sviluppo sociale, culturale ed economico delle popolazioni del Parco.
2. Il Parco può promuovere o aderire a forme di collaborazione con enti ed istituzioni nazionali ed internazionali, in Italia e all'estero, per studi di ricerche ed iniziative di comune interesse.

Art. 47
Regolamenti

1. L'Ente Parco adotta i regolamenti nelle materie di propria competenza nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto.
2. Nella formazione dei regolamenti devono essere consultati i soggetti interessati.
3. I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.
4. Le contravvenzioni ai regolamenti sono punite con sanzioni amministrative la cui entità è stabilita negli stessi regolamenti.

Art. 48
Contributi

1. La concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi e ausili finanziari nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone fisiche, enti privati e pubblici è subordinata, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla predeterminazione da parte del Consiglio Direttivo dei criteri e delle modalità di erogazione.

Art. 49
Controllo interno

1. L'Ente Parco istituisce ed attua i controlli interni previsti dall'art.147 del D.Lgs n.267/2000, la cui organizzazione è svolta anche in deroga agli altri principi indicati dall'art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 286/99.
2. Spetta al regolamento di contabilità ed al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, per i rispettivi settori di competenza, la disciplina delle modalità di funzionamento degli strumenti di controllo interno, nonché delle forme di convenzionamento con altri enti e di incarichi esterni.

Art. 50
Controllo di Gestione

1. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa, il regolamento di contabilità individua metodi, indicatori e parametri quali strumenti di supporto delle operazioni di controllo economico- finanziario.
2. Il controllo di gestione deve accertare periodicamente:
 - a) lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
 - b) la quantificazione economica dei costi sostenuti e dei proventi;
 - c) l'efficacia, l'efficienza ed il grado di economicità dell'azione amministrativa.
3. Le operazioni eseguite direttamente dai Responsabili di settore o da un organo terzo e le loro risultanze sono rese note al Direttore per i provvedimenti di competenza.

Art. 51
Nucleo di Valutazione

1. Il regolamento di organizzazione disciplina la composizione e le funzioni del nucleo di valutazione.
2. Ad esso compete, anche avvalendosi dei referti del controllo di gestione, la valutazione delle prestazioni del personale con qualifica dirigenziale o che svolgono le funzioni di Responsabile di

settore.

3. Ad esso può, altresì, essere attribuito il compito di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei programmi, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti.

TITOLO VI FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE FRA ENTI

Art. 52 Convenzioni

1. Al fine di assicurare lo svolgimento in modo coordinato di funzioni e servizi determinati, l'Ente Parco favorirà la stipulazione di convenzioni con Provincia, Comuni, Comunità Montane o con altri Enti Pubblici.
2. Le convenzioni di cui al presente articolo, possono prevedere anche la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti ai quali affidare l'esercizio delle funzioni pubbliche in luogo degli enti partecipanti all'accordo, ovvero la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti.

Art. 53 *Accordi di Programma*

1. L'Ente Parco si fa parte attiva per raggiungere accordi di programma per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di Comuni, di Province e Regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti.
2. Gli accordi di programma sono disciplinati dalla legge.

Art. 54 *Consorzi*

1. L'Ente Parco aderisce alla Costituzione di Consorzi per la gestione associata di uno o più servizi, secondo la normativa vigente.
2. Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti la relativa convenzione unitamente allo Statuto del Consorzio.
3. In particolare la convenzione deve prevedere la trasmissione agli Enti aderenti degli atti fondamentali del Consorzio.
4. L'Ente Parco è rappresentato nell'Assemblea del Consorzio dal Presidente o suo delegato.

TITOLO VII PUBBLICITA' E DIRITTO DI ACCESSO

Art. 55 *Pubblicità*

1. Il Parco applica i principi di trasparenza e di pubblicità dei suoi atti all'interno e all'esterno delle proprie strutture, garantendo l'accessibilità e l'integrità delle informazioni secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e dal

Decreto legislativo 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

2. A tal fine il Parco è dotato di un Albo Pretorio On-Line, nel quale vengono affisse le deliberazioni della Comunità del Parco e del Consiglio Direttivo, i provvedimenti di competenza del Presidente, del Direttore e dei responsabili degli uffici, nonché gli atti e avvisi, la cui pubblicazione sia prevista da leggi e da regolamenti.
3. La pubblicazione deve avvenire entro 20 giorni dall'adozione dell'atto e avere la durata di 15 giorni consecutivi salvo i casi d'urgenza ed i diversi termini previsti dalla normativa.
4. Il Parco adotta inoltre le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità i cittadini e rendere effettivamente pubblica la propria attività amministrativa.
5. Nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente normativa, il Parco organizza il proprio sito istituzionale in linea con i nuovi orientamenti sulla nozione di “*trasparenza*”, con la quale si attribuisce massimo rilievo alla funzione del sito web istituzionale in un'ottica di facile reperibilità e uso delle informazioni da parte dei cittadini.

Art. 56

Diritto d'accesso

1. Gli atti del Parco devono essere accessibili a tutti i cittadini, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge e di regolamenti governativi e di quelli per i quali l'accesso possa essere fonte di gravi pregiudizi.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 57

Norma finale e di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Statuto trovano applicazione: l'intesa approvata dalla regione Emilia Romagna con propria L.R. n. 13 del 26/07/2013 e dalla regione Marche con propria L.R. n. 27 del 02/08/2013; trovano altresì applicazione le disposizioni di cui alla legge n. 394 del 1991 (Legge quadro sulle aree protette), le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), le normative nazionali nonché delle Regioni per il territorio di rispettiva competenza.

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Natura giuridica del parco*
- Art. 2 Competenza territoriale*
- Art. 3 Finalità del parco*
- Art. 4 Nome e simbolo del parco*
- Art. 5 Forme di partecipazione*

TITOLO II – ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 6 Organi del parco*
- Art. 7 Comunità del Parco*
- Art. 8 Attribuzioni della Comunità del Parco*
- Art. 9 Convocazione della Comunità del Parco*
- Art.10 Quota di partecipazione al voto dei componenti la Comunità del Parco*
- Art.11 Validità delle sedute della Comunità del Parco*
- Art.12 Adozione delle deliberazioni della Comunità del Parco*
- Art.13 Verbalizzazioni*
- Art.14 Esecutività delle deliberazioni*
- Art.15 Il Consiglio Direttivo*
- Art.16 Attribuzioni del Consiglio Direttivo*
- Art.17 Convocazione del Consiglio Direttivo*
- Art.18 Validità delle sedute del Consiglio Direttivo*
- Art.19 Adozione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo*
- Art.20 Verbalizzazioni*
- Art.21 Esecutività delle deliberazioni*
- Art.22 Presidente*
- Art.23 Vice Presidente*
- Art.24 Il Revisore dei conti*
- Art.25 Consulta del Parco*
- Art.26 Compensi*

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- Art.27 Principi strutturali ed organizzativi*
- Art.28 Organizzazione degli uffici e del personale*
- Art.29 Regolamento degli uffici e dei servizi*
- Art.30 Diritti e doveri dei dipendenti*
- Art.31 Direttore del Parco*
- Art.32 Vice Direttore*
- Art.33 Responsabili dei settori e dei servizi*
- Art.34 Incarichi Dirigenziali di Alta Organizzazione*
- Art.35 Collaborazioni esterne*
- Art.36 Responsabilità verso il Parco*
- Art.37 Responsabilità verso terzi*
- Art.38 Responsabilità Contabile*
- Art.39 Azioni di tutela*
- Art.40 Sorveglianza*

TITOLO IV – STRUMENTI DI GESTIONE E DI ORGANIZZAZIONE

Art.41 Piano per il Parco

Art.42 Regolamento del Parco

Art.43 Programma triennale di gestione e valorizzazione del Parco

TITOLO V – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art.44 Entrate del parco e agevolazioni fiscali

Art.45 Bilancio e rendiconto della gestione

Art.46 Autonomia privata

Art.47 Regolamenti

Art.48 Contributi

Art.49 Controllo interno

Art.50 Controllo di Gestione

Art.51 Nucleo di Valutazione

TITOLO VI – FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

Art.52 Convenzioni

Art.53 Accordi di programma

Art.54 Consorzi

TITOLO VII – PUBBLICITA' E DIRITTO DI ACCESSO

Art.55 Pubblicità

Art.56 Diritto di accesso

TITOLO VIII – DISPOSIZIONI FINALI

Art.57 norma finale e di rinvio